

17/184/CU03/C3-C4-C11

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)

Parere, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, condiziona l'espressione del parere favorevole sullo schema di D.P.C.M. all'accoglimento delle proposte di modifica evidenziate nel testo allegato.

Roma, 6 dicembre 2017

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 123 del 3 agosto 2017 che prevede la possibilità di istituire nelle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea delle Zone economiche speciali (ZES);

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli *articoli 107* e *108* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 352 del 24 dicembre 2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 187 del 26 giugno 2014;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in particolare, l'articolo 52 che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 del citato decreto legge n. 91 del 2017, nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata
VISTO

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) "ZES": la Zona economica speciale come identificata dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017;
- b) "ZES interregionali" le ZES come identificate dall'articolo 4-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 91 del 2017;
- c) "Area portuale": un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
- d) "Regione": la regione o le regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- e) "Comitato di indirizzo": il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES identificato nel Comitato di indirizzo presieduto dal Presidente dell'Autorità portuale in cui ricade l'Area portuale, da un rappresentante della Regione o delle Regioni, in caso di ZES interregionali, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- f) "Decreto-legge n. 91/2017": il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che prevede l'istituzione delle ZES;
- g) "Piano di Sviluppo Strategico": il Piano di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017;
- h) "Presidente Autorità Portuale": presidente dell'Autorità di sistema portuale ai sensi del decreto legislativo del 4 agosto 2016, n. 169 recante Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994;
- i) "Segretario generale": Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale ai sensi del decreto legislativo del 4 agosto 2016, n. 169 recante Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994.

Articolo 2 (Finalità)

- 1. Il presente decreto, adottato al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consenta nelle *Regioni* lo sviluppo delle imprese già operanti nonché l'insediamento di nuove imprese, ai sensi dell'articolo 4, del *decreto-legge n.* 91/2017, definisce:
 - a) le modalità per l'istituzione di ZES, comprese le ZES interregionali;
 - b) la loro durata;
 - c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione della ZES;
 - d) e)-i criteri che disciplinano l'accesso delle aziende.

Articolo 3 (Requisiti della ZES)

1. La ZES, definita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91/2017, è identificata mediante l'indicazione puntuale, contenuta nella proposta di istituzione di cui all'articolo 5, della denominazione e delle aree interessate. La ZES può ricomprendere anche aree della medesima Regione non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente

- adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel *Piano di sviluppo strategico*, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.
- 2. Nella ZES, definita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del *decreto-legge n. 91/2017*, possono essere ricompresi, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, anche altri porti, fatta salva la dimostrazione del nesso economico-funzionale con l'*Area portuale*, purché essi presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare.
- 3. La ZES è di norma composta da territori <u>definibili</u> quali Aree <u>Portuali</u>, <u>Retroportuali</u>, <u>anche di carattere produttivo e aeroportuale</u>, Piattaforme Logistiche e Interporti e <u>eiascuna ZES regionale deve essere identificata da un nome</u>, e non può comprendere zone residenziali.
- 4. Per ciascuna *Regione* l'area complessiva destinata alle ZES non può eccedere la superficie complessivamente indicata per la *Regione* stessa nell'allegato 1* [modificato secondo le seguenti indicazioni] del presente decreto.
 - * L'area complessiva destinata alla ZES è calcolata sulla base dell'1 per mille della superficie di ciascuna Regione con l'aggiunta dell'1,5 per mille della superficie regionale moltiplicato per un coefficiente che tiene conto della densità di popolazione regionale rispetto alla densità di popolazione nazionale.

Articolo 4 (Requisiti della ZES interregionale)

- 1. Le *Regioni* nel cui territorio non sono ubicate *Aree portuali* possono presentare istanza di istituzione di una *ZES* in forma associativa, qualora contigue, includendo uno o più porti che non presentino caratteristiche di cui all'articolo 1, *lettera c*). L'area complessiva della ZES non può eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna *Regione* nell'allegato 1 del presente decreto.
- 2. Una *Regione* in cui non sia presente un'*Area portuale* può presentare istanza di istituzione di una *ZES* in forma associativa con altra *Regione* in cui siano presenti una o più *Aree portuali*. L'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di *ZES* nelle due *Regioni* non può eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna *Regione* nell'allegato 1 del presente decreto.
- 3. Per la *ZES interregionale*, di cui ai commi 1 e 2, valgono le disposizioni di cui all'articolo 3. Le *Regioni* sono vincolate al rispetto del principio della leale collaborazione.

Articolo 5 (Proposta di istituzione)

- 1. Le proposte di istituzione di una *ZES* sono presentate al Presidente del Consiglio dei ministri dal Presidente della *Regione*, sentiti i Comuni del territorio incluso in ciascuna proposta, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo agli articoli 3 e 6.
- 2. Le proposte di istituzione di *ZES interregionali* sono presentate, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 6, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle *Regioni* interessate.

Articolo 6 (Requisiti delle proposte<u>. Piano di Sviluppo Strategico)</u>

1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, presentate dai Presidenti delle *Regioni* devono essere corredate dal *Piano di Sviluppo Strategico*, contenente, fra l'altro:

- a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'*Area portuale*;
- b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio di cui alla lettera *a*);
- c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;
- d) una relazione illustrativa del *Piano di Sviluppo Strategico*, corredata da dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'*Area portuale* o con i porti di cui al comma 2, dell'articolo 3 del presente decreto, nel caso la *ZES* ricomprenda più aree non adiacenti. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del *Piano di Sviluppo Strategico*;
- e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella *ZES*;
- f) l'indicazione degli eventuali, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;
- g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla Regione, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;
- h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del *Piano*, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;
- i) il nominativo del rappresentante della *Regione* o delle *regioni*, in caso di *ZES interregionale*, nel *Comitato di indirizzo*;
- j) le modalità con cui le strutture amministrative delle Regioni e degli enti locali interessati assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con con il Governo le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione della ZES. degli interventi previsti nelle ZES di competenza regionale.
- k) gli ambiti di competenza esclusiva delle Regioni nelle politiche di programmazione e gestione nel rispetto della ripartizione delle competenze assegnate allo Stato e alle Regioni. **
 - * La modifica della previsione di cui alla lettera j) appare indispensabile allo scopo di regolare le procedure amministrative relative al funzionamento della ZES all'interno del Piano di Sviluppo Strategico.
 - ** L'inserimento della previsione di cui alla lettera k) appare fondamentale al fine del rispetto dell'assetto delle competenze sancito dalle norme primarie e di salvaguardare le prerogative regionali, sulle quali non interviene il dl. 91/2017.

Articolo 7 (Istituzione della ZES)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4, comma 5 del *decreto-legge* n. 91/2017, verificata la documentazione di cui all'articolo 6, è istituita la *ZES*.

- 2. In sede di verifica della documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), è acquisito, sulla documentazione stessa, il parere della Prefettura territorialmente competente, laddove sia prevista una diversa destinazione urbanistica delle aree.
- 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono contestualmente nominati i componenti del *Comitato di indirizzo* della *ZES*, previamente designati dai soggetti istituzionali in esso rappresentati.
- 4. Il decreto determina la durata della *ZES* in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa di cui alla lett. c) dell'articolo 6. La durata della *ZES* non può essere comunque inferiore a sette anni.

Articolo 7 bis

1. Le Regioni promuovono la stipula di appositi protocolli con le Prefetture territorialmente competenti ai fini della verifica dei profili di legalità in ordine all'attuazione degli interventi previsti nelle aree ZES.

Articolo 8 (Compiti del Comitato di indirizzo)*

- * Si propone l'inserimento, in ogni caso, del riferimento vincolante alle disposizioni del Piano Strategico e la suddivisione tra compiti di indirizzo e compiti di gestione.
- 1. Il Comitato di indirizzo, nel rispetto delle attribuzioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge n. 91/2017, e, nel rispetto del Piano di Sviluppo Strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017, e dell'articolo 6 del presente provvedimento, svolge le attività di indirizzo volte ad assicurare:
 - a) svolge le attività amministrative necessarie a garantire l'insediamento di nuove imprese ed assicura la piena operatività delle imprese nella *ZES*;
 - b) svolge le verifiche, nel caso di istanza di cambio di destinazione urbanistica, delle aree private incluse nella ZES, acquisendo la documentazione in caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di un diritto reale di godimento sul bene avvenuti nell'anno precedente la data di presentazione della proposta di istituzione di cui all'articolo 5. A tal fine, sulla documentazione di cui al periodo precedente, per le verifiche dei profili di legalità, è acquisito il parere della Prefettura territorialmente competente. Il *Comitato di indirizzo*, acquisito il parere di cui al periodo precedente, trasmette tutta la documentazione relativa al bene in questione agli enti competenti al fine delle valutazioni relative al cambio di destinazione urbanistica del bene;
 - c) definisce le condizioni di accesso alle infrastrutture esistenti, di cui all'articolo 6, comma 1, lett. *b*), ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previsti dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n, 169;
 - d) <u>la verifica</u> per ciascuna impresa <u>del</u>l'avvio del programma di attività economiche imprenditoriali o degli investimenti di natura incrementale, e <u>la relativa</u> comunicazione all'Agenzia delle entrate ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 5 del *decreto-legge n. 91/2017*;
 - e) promuove la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali sulla

- base dei criteri derogatori e delle modalità individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5 del *decreto-legge n. 91/2017*;
- f) individua le condizioni per l'accesso, e l'utilizzo, alle infrastrutture tecniche ed economiche esistenti e previste nel *Piano di Sviluppo Strategico*, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di infrastrutture portuali;
- g) la verifica che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni e la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici concessi e goduti;
- h) assicura il rispetto del *Piano di Sviluppo Strategico*; (cancellato il resto della lettera h)
- i) individua e coordina tutte le iniziative necessarie volte ad attrarre investitori nazionali ed internazionali;
- j) formula pareri e fornisce autorizzazioni sugli accordi o le convenzioni quadro che il *Segretario generale* intende stipulare con le banche e gli intermediari finanziari, in accordo con ciascuna Regione e nel rispetto del Piano di Sviluppo Strategico;
- k) <u>assicura</u> l'accesso da parte di terzi alle prestazioni di servizi delle Imprese presenti nella ZES
- 2. Il Comitato di indirizzo svolge ogni altra attività prevista dal Piano di Sviluppo Strategico. Le competenze di gestione sono assicurate con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera j).
- 3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 delle funzioni amministrative gestionali, il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale, supportato, secondo le indicazioni del Piano Strategico, nonché delle procedure riguardanti le strutture amministrative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera j). A fini di semplificazione e accelerazione delle attività, il Comitato di indirizzo, sentito il Segretario generale, previa intesa con gli enti e le Regioni interessate, può affidare attribuire l'esercizio di funzioni e compiti individuati nel Piano di Sviluppo Strategico direttamente a componenti delle strutture amministrative di cui al citato articolo 6, comma 1, lettera j).
- 4. Il *Comitato di indirizzo* adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento interno che, nel rispetto della normativa civilistica, definisce:
 - a) la periodicità e le modalità di convocazione delle riunioni ordinarie, con cadenza almeno semestrale mensile, e di quelle straordinarie;
 - b) le modalità delle deliberazioni e i requisiti per la validità delle stesse;
 - c) le modalità e gli strumenti che assicurino la consultazione periodica degli enti locali sul cui territorio insiste la *ZES*, nonché delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali, anche attraverso appositi protocolli o accordi.
- 5. Il *Comitato di indirizzo* può individuare al proprio interno un componente cui delegare le azioni di attuazione in particolari aree o materie della *ZES*, fermo restando la natura collegiale delle decisioni e tenendo conto del ruolo precipuo delle istituzioni rappresentate nel Comitato stesso.
- 6. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumenti disponibili a legislazione vigente, senza e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9 (Attività di monitoraggio)

- 1. L'Agenzia per la Coesione territoriale assicura, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del *decreto-legge n. 91/2017*, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi.
- 2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, l'Agenzia per la Coesione territoriale individua, in raccordo con il soggetto di cui all'articolo 8 del presente decreto, un piano di monitoraggio, sulla base dei seguenti indicatori di avanzamento:

- a) numero di nuove imprese insediate nella *ZES* suddivise per settore merceologico e classe dimensionale:
- b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES;
- c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES suddivise per classe dimensionale;
- d) valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale.
- 3. Al termine dei sei anni dall'istaurazione della ZES, l'Agenzia per la Coesione territoriale valuta il conseguimento dei risultati attesi sulla base del *Piano di Sviluppo Strategico* e trasmette tale valutazione al Presidente del consiglio dei ministri per valutare l'opportunità di estendere la durata della ZES.
- 4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10 (Entrata in vigore)

Il presente decreto è trasmesso ai compenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE E IL MEZZOGIORNO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE Infrastrutture e dei Trasporti

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Allegato 1 - Valori massimi di superficie ZES per ciascuna Regione

Regione	Popolazione	Superficie	Densità (¹)	1,5‰*S*(dens.regione/dens.Italia) (2)	
	residenti	km²	abitanti/km²	km ²	ha
Abruzzo	1.322.247	10.831,84	122	9,86	986
Basilicata	570.365	10.073,32	57	4,28	428
Calabria	1.965.128	15.221,90	129	14,65	1.465
Campania	5.839.084	13.670,95	427	43,56	4.356
Molise	310.449	4.460,65	70	2,33	233
<u>Puglia</u>	4.063.888	19.540,90	208	30,33	3.033
Sardegna	1.653.135	24.100,02	69	12,41	1.241
Sicilia	5.056.641	25.832,39	196	37,78	3.778

TOTALE ITALIA 60.589.445 302.072,84 201

⁽¹⁾ I dati relativi alla densità di popolazione sono aggiornati al 1/01/2017 (fonte ISTAT)

⁽²) Il calcolo dei valori massimi di superficie ZES per ciascuna Regione si basa sull'1,5 ‰ della superficie regionale, moltiplicato per un coefficiente che tiene conto della densità di popolazione regionale rispetto alla densità di popolazione nazionale Vedere emendamento all'art. 3 comma 4.